



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ravenna*

Prot. Fasc. n.3269/2019/Area III

Ravenna, 24 novembre 2020

AL SIG. PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
RAVENNA

e, p.c.

AL SIG. QUESTORE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
ARMA DEI CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA

AL SIG. COMANDANTE SEZIONE DI
POLIZIA STRADALE DI RAVENNA

AL SIG. COMANDANTE POLIZIA
PROVINCIALE

AI SIG.RI COMANDANTI POLIZIE
LOCALI DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA

LORO SEDI

**OGGETTO: ESITO PROCEDURA EX ART. 4, DECRETO LEGGE 20
GIUGNO 2002 N. 121 E TRASMISSIONE DECRETI PREFETTIZI
CONCERNENTI:**

- S.P. n. 118 "Umbro casentinese romagnola - tratto Dismano", località Osteria, km. 6+470, direzione Cesena;
- S.P. n. 118 "Umbro casentinese romagnola - tratto Dismano", località Borgo Faina, km. 3+850, direzione Ravenna;
- S.P. n. 24 "Conventello - Argine Sinistro Lamone Abbandonato - Savarna - Mandriole - Casal Borsetti", località Sant'Alberto, km. 11+925, direzione Statale 16 Adriatica.

In relazione all'istanza della Provincia di Ravenna e del Comune di Ravenna, inviata con nota prot. 2019/11948 in data 7 maggio 2019, intesa ad ottenere l'inserimento nel prescritto decreto prefettizio, ai sensi del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121, dei tratti di strada dettagliati in oggetto, si comunica l'esito positivo della procedura e si trasmettono i relativi decreti.

IL PREFETTO
(Caterino)



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

Prot. Fasc. n.3269/2019/Area III

VISTA l'istanza della Provincia di Ravenna e del Comune di Ravenna, inviata con nota prot. 2019/11948 in data 7 maggio 2019, intesa ad ottenere l'inserimento della Strada Provinciale n. 118 "Umbro casentinese romagnola – tratto Dismano", località Osteria, nel Comune di Ravenna, al km. 6+470, direzione Cesena, nel prescritto decreto prefettizio;

CONSIDERATO che, a seguito della predetta istanza, quest'Ufficio ha avviato istruttoria presso i competenti organi di polizia stradale, per accertare la ricorrenza dei presupposti di legge previsti ai fini dell'individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri e le valutazioni tecniche dell'Amministrazione Provinciale e del Comando Sezione di Polizia Stradale di Ravenna;

VISTI gli esiti della riunione del 6 luglio 2020, alla quale hanno preso parte l'Amministrazione Provinciale, la Polizia Locale del Comune di Ravenna e il Comando Sezione di Polizia Stradale di Ravenna, finalizzata all'esame congiunto della documentazione pervenuta;

VISTA la documentazione integrativa prodotta dall'Amministrazione provinciale con nota pervenuta il 21 ottobre 2020, con la quale si forniscono dati aggiornati relativi all'incidentalità stradale e ai limiti di velocità vigenti sui tratti stradali in oggetto;

RILEVATO:

- che la statistica aggiornata degli infortuni stradali relativi al quinquennio 2015-2019, rilevati dall'Amministrazione provinciale dal relativo software di gestione alimentato con dati ISTAT, riporta un importante tasso di incidentalità, in quanto risultano accertati undici incidenti con venti feriti dalla km 6+000 alla km 8+000;

- che, quanto alle condizioni strutturali e planimetriche della strada, il tracciato presenta un andamento perfettamente rettilineo, tale da incentivarne la percorrenza a velocità elevate e oltre i limiti stabiliti;

- che il tratto di strada in questione ha carreggiata a due corsie (una per ogni senso di marcia) di larghezza media pari 6,50 metri ca.,



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

con banchina pavimentata e ciglio erboso di larghezza molto ridotta, e che i parametri di larghezza della sezione stradale sono al di sotto dei moduli indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001;

- che l'intero tracciato si trova in area soggetta a rischio idraulico e, di conseguenza, a potenziali situazioni di allagamento della sede stradale;

- che il tracciato attraversa numerosi centri abitati intervallati da lunghi tratti extraurbani e che vi sono insediamenti a carattere residenziale ma con una quota significativa di attività commerciali e produttive con numerosi accessi sul tratto di strada in oggetto, circostanze idonee ad elevare il livello di pericolosità del tratto di strada se combinate con la tendenza a circolare ad elevata velocità e, specie in taluni periodi dell'anno, con la scarsa visibilità causata da ricorrenti agenti atmosferici (foschia e banchi di nebbia);

- che il tratto di strada in questione costituisce arteria di primaria importanza, in quanto rappresenta un consolidato asse di collegamento tra il forese e la città di Ravenna, Cesena e la S.S. 16 Adriatica e, pertanto, si caratterizza per un importante flusso di traffico e diversità di utenza (mezzi pesanti, pendolari, utenti diretti verso mete turistiche locali e parco divertimenti "Mirabilandia", ecc.). Il tratto di strada in oggetto rappresenta, inoltre, un'alternativa alla SS. 3bis "Tiberina" ed è, pertanto, utilizzata in modo sistematico per qualsiasi relativa deviazione, anche del traffico pesante;

- che, dalla documentazione agli atti e dagli esiti del predetto incontro del 6 luglio 2020, è emerso che nel tratto di strada in questione sussistono unicamente spazi non idonei - per caratteristiche, funzione e diversa destinazione - allo svolgimento in sicurezza dei controlli finalizzati alla contestazione immediata delle violazioni nell'area di interesse;

CONSIDERATO che la fattispecie in oggetto rientra espressamente nella casistica esemplificativa enumerata nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5620/2017 "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali", la quale, tra l'altro, quanto alla valutazione dell'impossibilità o della difficoltà di procedere alla contestazione immediata, richiama l'attenzione sulla necessità di valutare la mancanza di "spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate)... per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza", oltre che di procedere a una valutazione complessiva dei fattori relativi ai criteri di legge, anche considerando "la composizione e il volume di traffico sulla strada";

CONSIDERATO che le valutazioni tecniche fornite dal Comando Sezione di Polizia Stradale di Ravenna non sono da ritenersi vincolanti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n.



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

121 del 2002, così come pure evidenziato dalla sentenza n. 4321/2014 del Consiglio di Stato sez. III (“[...] l’atto del Prefetto, di cui all’art. 4, comma 2, d.l. n. 121/2002 e ss.mm., non si qualifica come una “autorizzazione” rispetto alla quale si possano riconoscere interessi legittimi pretensivi. Si tratta invece di un atto di programmazione (ampiamente discrezionale) al quale gli organi di polizia stradale sono chiamati a concorrere mediante un parere non vincolante (“sentiti ...”), con il quale si esaurisce ogni loro funzione al riguardo”;

RITENUTO che, fatta una valutazione complessiva dei fattori summenzionati, nel tratto di strada in questione ricorrono i presupposti di cui all’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121 (convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come ulteriormente modificato dall’art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214), per l’installazione dei dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);

VISTO il parere positivo della Provincia di Ravenna, ente proprietario della strada interessata, espresso con nota prot. 14537/2019 inoltrata in data 26 luglio 2019 e confermato nella citata nota integrativa pervenuta in data 21 ottobre 2020, in merito alla compatibilità tecnica delle installazioni e all’utilizzazione dei dispositivi con la tutela del traffico e la sicurezza della circolazione, vista anche l’omogeneità del limite di velocità nel chilometro precedente;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., “Nuovo Codice della Strada” e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121 (convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come ulteriormente modificato dall’art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214);

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 5620/2017 “*Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali*”;

DECRETA

gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., possono utilizzare o



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, senza l'obbligo della contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S., sul seguente tratto di strada:

**S.P.118 "Umbro Casentinese Romagnola – Tratto Dismano",
Località Osteria, nel Comune di Ravenna, al Km 6+470,
direzione Cesena.**

L'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada a cura del Comune di Ravenna e dell'ente proprietario della strada con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che potranno essere installati con l'osservanza delle modalità di impiego, previste dal decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno del 15 agosto 2007, pubblicato nella G.U. 23 agosto 2007 n. 195.

Nel caso di installazione a bordo strada, si raccomanda di valutare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacoli, ancorché posti al di fuori della carreggiata, e la conseguente opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta.

Gli organi di polizia stradale e l'ente proprietario della strada sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ravenna, 24 novembre 2020

IL PREFETTO
(Caterino)

PCC/edt



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

Prot. Fasc. n.3269/2019/Area III

VISTA l'istanza della Provincia di Ravenna e del Comune di Ravenna, inviata con nota prot. 2019/11948 in data 7 maggio 2019, intesa ad ottenere l'inserimento della Strada Provinciale n. 118 "Umbro casentinese romagnola – tratto Dismano", località Borgo Faina, nel Comune di Ravenna, al km. 3+850, direzione Ravenna, nel prescritto decreto prefettizio;

CONSIDERATO che, a seguito della predetta istanza, quest'Ufficio ha avviato istruttoria presso i competenti organi di polizia stradale, per accertare la ricorrenza dei presupposti di legge previsti ai fini dell'individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri e le valutazioni tecniche dell'Amministrazione Provinciale e del Comando Sezione di Polizia Stradale di Ravenna;

VISTI gli esiti della riunione del 6 luglio 2020, alla quale hanno preso parte l'Amministrazione Provinciale, la Polizia Locale del Comune di Ravenna e il Comando Sezione di Polizia Stradale di Ravenna e finalizzata all'esame congiunto della documentazione pervenuta;

VISTA la documentazione integrativa prodotta dall'Amministrazione provinciale con nota pervenuta il 21 ottobre 2020, con la quale si forniscono dati aggiornati relativi all'incidentalità stradale e ai limiti di velocità vigenti sui tratti stradali in oggetto;

RILEVATO:

- che la statistica aggiornata degli infortuni stradali relativi al quinquennio 2015-2019, rilevati dall'Amministrazione provinciale dal relativo *software* di gestione alimentato con dati ISTAT, riporta un importante tasso di incidentalità, in quanto risultano accertati quattordici incidenti con ventitré feriti dalla km 2+000 alla km 4+000;
- che, quanto alle condizioni strutturali e planimetriche della strada, il tracciato presenta un andamento perfettamente rettilineo, tale da incentivarne la percorrenza a velocità elevate e oltre i limiti stabiliti;



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

- che il tratto di strada in questione ha carreggiata a due corsie (una per ogni senso di marcia) di larghezza media pari 6,50 metri ca., con banchina pavimentata e ciglio erboso di larghezza molto ridotta, e che i parametri di larghezza della sezione stradale sono al di sotto dei moduli indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001;
- che l'intero tracciato si trova in area soggetta a rischio idraulico e, di conseguenza, a potenziali situazioni di allagamento della sede stradale;
- che il tracciato attraversa numerosi centri abitati intervallati da lunghi tratti extraurbani e che vi sono insediamenti a carattere residenziale ma con una quota significativa di attività commerciali e produttive con numerosi accessi sul tratto di strada in oggetto, circostanze idonee ad elevare il livello di pericolosità del tratto di strada se combinate con la tendenza a circolare ad elevata velocità e, specie in taluni periodi dell'anno, con la scarsa visibilità causata da ricorrenti agenti atmosferici (foschia e banchi di nebbia);
- che il tratto di strada in questione costituisce arteria di primaria importanza, in quanto rappresenta un consolidato asse di collegamento tra il forese e la città di Ravenna, Cesena e la S.S. 16 Adriatica e, pertanto, si caratterizza per un importante flusso di traffico e diversità di utenza (mezzi pesanti, pendolari, utenti diretti verso mete turistiche locali e parco divertimenti "Mirabilandia", ecc.). Il tratto di strada in oggetto rappresenta, inoltre, un'alternativa alla SS. 3bis "Tiberina" ed è, pertanto, utilizzata in modo sistematico per qualsiasi relativa deviazione, anche del traffico pesante;
- che, dalla documentazione agli atti e dagli esiti del predetto incontro del 6 luglio 2020, è emerso che nel tratto di strada in questione sussistono unicamente spazi non idonei - per caratteristiche, funzione e diversa destinazione - allo svolgimento in sicurezza dei controlli finalizzati alla contestazione immediata delle violazioni nell'area di interesse;

CONSIDERATO che la fattispecie in oggetto rientra espressamente nella casistica esemplificativa enumerata nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5620/2017 "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali", la quale, tra l'altro, quanto alla valutazione dell'impossibilità o della difficoltà di procedere alla contestazione immediata, richiama l'attenzione sulla necessità di valutare la mancanza di "spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate)... per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza", oltre che di procedere a una valutazione complessiva dei fattori relativi ai criteri di legge, anche considerando "la composizione e il volume di traffico sulla strada";



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

CONSIDERATO che le valutazioni tecniche fornite dal Comando Sezione di Polizia Stradale di Ravenna non sono da ritenersi vincolanti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 121 del 2002, così come pure evidenziato dalla sentenza n. 4321/2014 del Consiglio di Stato sez. III (“[...] l'atto del Prefetto, di cui all'art. 4, comma 2, d.l. n. 121/2002 e ss.mm., non si qualifica come una “autorizzazione” rispetto alla quale si possano riconoscere interessi legittimi pretensivi. Si tratta invece di un atto di programmazione (ampiamente discrezionale) al quale gli organi di polizia stradale sono chiamati a concorrere mediante un parere non vincolante (“sentiti ...”), con il quale si esaurisce ogni loro funzione al riguardo”;

RITENUTO che, fatta una valutazione complessiva dei fattori summenzionati, nel tratto di strada in questione ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121 (convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214), per l'installazione dei dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);

VISTO il parere positivo della Provincia di Ravenna, ente proprietario della strada interessata, espresso con nota prot. 14537/2019 inoltrata in data 26 luglio 2019 e confermato nella citata nota integrativa pervenuta in data 21 ottobre 2020, in merito alla compatibilità tecnica delle installazioni e all'utilizzazione dei dispositivi con la tutela del traffico e la sicurezza della circolazione, vista anche l'omogeneità del limite di velocità nel chilometro precedente;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., “Nuovo Codice della Strada” e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121 (convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214);

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5620/2017 “*Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali*”;



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

DECRETA

gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, senza l'obbligo della contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S., sul seguente tratto di strada:

**S.P.118 "Umbro Casentinese Romagnola – Tratto Dismano",
Località Borgo Faina, nel Comune di Ravenna, al Km 3+850
direzione Ravenna.**

L'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada a cura del Comune di Ravenna e dell'ente proprietario della strada con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che potranno essere installati con l'osservanza delle modalità di impiego, previste dal decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno del 15 agosto 2007, pubblicato nella G.U. 23 agosto 2007 n. 195.

Nel caso di installazione a bordo strada, si raccomanda di valutare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacoli, ancorché posti al di fuori della carreggiata, e la conseguente opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta.

Gli organi di polizia stradale e l'ente proprietario della strada sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ravenna, 24 novembre 2020

IL PREFETTO
(Caterino)

PCC/edt



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

Prot. Fasc. n.3269/2019/Area III

VISTA l'istanza della Provincia di Ravenna e del Comune di Ravenna, inviata con nota prot. 2019/11948 in data 7 maggio 2019, intesa ad ottenere l'inserimento della Strada Provinciale n. 24 "Conventello - Argine Sinistro Lamone Abbandonato - Savarna - Mandriole - Casal Borsetti", località Sant'Alberto, nel Comune di Ravenna, al km. 11+925, direzione Statale 16 Adriatica, nel prescritto decreto prefettizio;

CONSIDERATO che, a seguito della predetta istanza, quest'Ufficio ha avviato istruttoria presso i competenti organi di polizia stradale, per accertare la ricorrenza dei presupposti di legge previsti ai fini dell'individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri e le valutazioni tecniche dell'Amministrazione Provinciale e del Comando Sezione di Polizia Stradale di Ravenna;

VISTI gli esiti della riunione del 6 luglio 2020, alla quale hanno preso parte l'Amministrazione Provinciale, la Polizia Locale del Comune di Ravenna e il Comando Sezione di Polizia Stradale di Ravenna e finalizzata all'esame congiunto della documentazione pervenuta;

VISTA la documentazione integrativa prodotta dall'Amministrazione provinciale con nota pervenuta il 21 ottobre 2020, con la quale si forniscono dati aggiornati relativi all'incidentalità stradale e ai limiti di velocità vigenti sui tratti stradali in oggetto;

RILEVATO:

- che la statistica aggiornata degli infortuni stradali relativi al quinquennio 2015-2019, rilevati dall'Amministrazione provinciale dal relativo software di gestione alimentato con dati ISTAT, riporta un importante tasso di incidentalità, in quanto risultano accertati sedici incidenti con ventisette feriti nel tratto dalla km 11+430 alla km 15+000;
- che, quanto alle condizioni strutturali e planimetriche della strada, il tracciato presenta un andamento prevalentemente rettilineo, con ampie curve, tale da incentivare la percorrenza a velocità elevate e oltre i limiti stabiliti;



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

- che il tratto di strada in questione ha carreggiata a due corsie (una per ogni senso di marcia) di larghezza media pari 6,10 metri ca., con banchina pavimentata e ciglio erboso di larghezza molto ridotta, e che i parametri di larghezza della sezione stradale sono al di sotto dei moduli indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001;
- che la strada si trova sul rilevato arginale del Canale di Bonifica Destra Reno e risulta soggetta a frequenti cedimenti, avvallamenti e veri e propri movimenti franosi dovuti alla presenza del corso d'acqua;
- che il tracciato, sebbene sito in area agricola extraurbana, presenta numerosi accessi laterali, in particolare in corrispondenza dei centri urbani, nonché diverse intersezioni a raso con altra viabilità provinciale, statale e comunale, con speciale riferimento alla SS. 16 Adriatica e alla SS. 309 Romea;
- che il tratto di strada in questione è un consolidato asse di collegamento tra la strada statale 309 Romea e la SS 16 Adriatica, tra Alfonsine e Mezzano, ed è quindi interessata da un importante flusso di traffico e diversità di utenza (mezzi pesanti, pendolari, utenti diretti verso mete turistiche locali, ecc.);
- nel tratto di carreggiata in questione non sussistono spazi idonei per l'effettuazione di servizi di controllo in sicurezza;

CONSIDERATO che la fattispecie in oggetto rientra espressamente nella casistica esemplificativa enumerata nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5620/2017 *“Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”*, la quale, tra l'altro, quanto alla valutazione dell'impossibilità o della difficoltà di procedere alla contestazione immediata, richiama l'attenzione sulla necessità di valutare la mancanza di *“spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate)... per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza”*, oltre che di procedere a una valutazione complessiva dei fattori relativi ai criteri di legge, anche considerando *“la composizione e il volume di traffico sulla strada”*;

CONSIDERATO che le valutazioni tecniche fornite dal Comando Sezione di Polizia Stradale di Ravenna non sono da ritenersi vincolanti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 121 del 2002, così come pure evidenziato dalla sentenza n. 4321/2014 del Consiglio di Stato sez. III (*“[...] l'atto del Prefetto, di cui all'art. 4, comma 2, d.l. n. 121/2002 e ss.mm., non si qualifica come una “autorizzazione” rispetto alla quale si possano riconoscere interessi legittimi pretensivi. Si tratta invece di un atto di*



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

programmazione (ampiamente discrezionale) al quale gli organi di polizia stradale sono chiamati a concorrere mediante un parere non vincolante ("sentiti ..."), con il quale si esaurisce ogni loro funzione al riguardo";

RITENUTO che, fatta una valutazione complessiva dei fattori summenzionati, nel tratto di strada in questione ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121 (convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214), per l'installazione dei dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);

VISTO il parere positivo della Provincia di Ravenna, ente proprietario della strada interessata, espresso con nota prot. 14537/2019 inoltrata in data 26 luglio 2019 e confermato nella citata nota integrativa pervenuta in data 21 ottobre 2020, in merito alla compatibilità tecnica delle installazioni e all'utilizzazione dei dispositivi con la tutela del traffico e la sicurezza della circolazione, vista anche l'omogeneità del limite di velocità nel chilometro precedente;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., "Nuovo Codice della Strada" e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121 (convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214);

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5620/2017 "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali";

DECRETA

gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, senza l'obbligo della contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S., sul seguente tratto di strada:

S.P.24 "Conventello – Argine Sinistro Lamone Abbandonato – Savarna – Mandriole – Casal Borsetti" località Sant'Alberto nel Comune di Ravenna al km. 11+925 Direzione Statale 16 Adriatica.

L'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada a cura del Comune di Ravenna e dell'ente proprietario della strada con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che potranno essere installati con l'osservanza delle modalità di impiego, previste dal decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno del 15 agosto 2007, pubblicato nella G.U. 23 agosto 2007 n. 195.

Nel caso di installazione a bordo strada, si raccomanda di valutare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacoli, ancorché posti al di fuori della carreggiata, e la conseguente opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta.

Gli organi di polizia stradale e l'ente proprietario della strada sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ravenna, 24 novembre 2020

IL PREFETTO
(Caterino)

PCC/edt